

PATTO DI COLLABORAZIONE

CURA E ANIMAZIONE DELL'AREA VERDE INTERNA IN VIA MADAMA CRISTINA 138/A "Giardino Cristino"

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Luca Ghiringhelli, Dirigente di Servizio Circoscrizione 8, nato [REDACTED] (in seguito: Città);

E

Cooperativa sociale Crescere Insieme, con sede a Torino in vicolo Lulli 8, CF/P.I. 02467680019, nella persona di Abdelkrim Barraz, nato a [REDACTED] e residente a Torino, [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente; la Cooperativa sociale Il Sogno di una Cosa onlus con sede a Collegno (TO) in via Crispi 9, C.F./P.IVA 02854760014, nella persona di Marco Gillio nato a Torino in data [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente; la cittadina attiva sig.ra Cesarina Ferraris, residente a [REDACTED] (di seguito: Soggetti civici).

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d. in data 26/01/2022, con e-mail acquisita dalla Circoscrizione 8 con protocollo n. 321, conservata agli atti, i soggetti civici co-firmatari del patto cristino scaduto in data 02/10/2021 hanno presentato una richiesta di proroga che la Dirigente ha concesso fino al 31/5/2022 nelle more del rinnovo del patto per nuovi due anni.
- e. il Dirigente responsabile, competente per materia, Luca Ghiringhelli, ha valutato positivamente il rinnovo del patto in essere.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa dello spazio a verde situato all'interno del cortile di via Madama Cristina n.138/A
Le premesse formano parte integrante del Patto.
2. Gli obiettivi del Patto sono:
 - stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, dei ragazzi della comunità, dei bambini della scuola dell'infanzia municipale, degli utenti della R.A.F. ,seguiti in particolare dalla coop. soc. Il sogno di Una cosa, alla cura di uno spazio pubblico condiviso;
 - restituire al territorio, attraverso azioni di animazione collettiva e di cura del verde, uno spazio di socializzazione riqualificato e generativo di buone prassi e di interazioni positive tra i soggetti;
 - promuovere la cura collettiva del verde esistente e generare affezione per lo spazio e l'agire collettivo attraverso la messa in opera di coltivazioni in grandi vasi;
 - promuovere la crescita, stimolare il senso di autonomia e indipendenza dei soggetti coinvolti attivamente; sperimentare pratiche di cooperative learning mettendo in gioco risorse personali per l'arricchimento di uno spazio collettivo in una dimensione di quartiere;
 - stimolare e promuovere l'attenzione e la conoscenza del verde spontaneo nell'ambiente urbano, identificando, con il contributo di un botanico, le erbe spontanee del giardino e realizzando collettivamente un'ampia area dedicata, in cui accoglierle e preservarle.
3. Le categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del Regolamento, sono:
Piccole aree verdi (giardini, aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
 - o cura del verde (manutenzioni ordinarie);
 - o irrigazione, bagnamento, concimazione;
 - o attività di orto e giardinaggio;
 - o animazione sociale;
 - o attività didattiche e formative;

Art. 2

RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.
2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - realizzare interventi di coltivazione e cura del verde garantendo una presenza periodica in giardino: attività di giardinaggio sugli arbusti e sul verde orizzontale, creazione di un orto condiviso, piantumazione di rampicanti e piante aromatiche (gruppo informale e ospiti della Coop.soc. Crescere Insieme);
 - organizzare eventi e iniziative aperte al territorio, ad opera di tutti i soggetti civici;

- giornate nella stagione estiva dedicati alla cittadinanza su temi botanici legati ad essenze presenti nel giardino (ad esempio "adotta un vaso");
- alcune giornate di attività in collaborazione fra la scuola dell'infanzia Cellini e il servizio di R.A.F. diurna (Coop.Soc.Il Sogno di una Cosa);
- realizzazione di piccoli interventi manutenzione preparatori alla gestione condivisa dello spazio (Coop. Soc. Crescere Insieme e gruppo informale);
- realizzazione attività educative/ricreative e di coinvolgimento attivo dei bambini della scuola dell'infanzia Cellini nella cura dell'orto;
- realizzare una decorazione sulla parete del basso fabbricato adibito a magazzino comunale (tutti i soggetti proponenti) previa verifica di fattibilità con la proprietà comunale;
- esplorazione della possibilità di ottenere una piccola porzione del fabbricato sopra citato da adibire a rimessaggio delle attrezzature utilizzate nell'ambito del patto

3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- o Fornitura di beni strumentali e di consumo in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca
- o Affiancamento di dipendenti comunali e altro personale: accompagnamento da parte del personale degli uffici comunali e circoscrizionali e delle case del quartiere;
- o Esenzioni e agevolazioni: esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera c) del nuovo regolamento 395 che sostituisce il n. 257, per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per le attività di pubblico interesse
- o Attività di comunicazione e informazione.

4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:

- a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
- b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
- c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona di Andrea Pellegrino per la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, Giusi Gimmati per la Cooperativa Sociale "Il sogno di una Cosa onlus" e Cesarina Ferraris per il gruppo informale, i supervisor i cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 4

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 6

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 7

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.

3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 9

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 11


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 20/10/2022

Per i Soggetti Civici


Cenamine per 2022
B. 20/10/22

Per la Città



